



COMITATO DIRETTIVO
Roma, 30 ottobre 2024

Punto 1) Informativa su DDL Bilancio 2025 - Gli interventi sui Comuni e le Città metropolitane

Parte corrente e investimenti

1- Le ulteriori restrizioni di parte corrente

La tabella seguente sintetizza le riduzioni (e il contributo generalizzato da regolazione fondi Covid) in vigore tra il 2025 e il 2029, per effetto di leggi precedenti (in particolare la Legge di bilancio 2024) e del DDL Bilancio 2025. Si sottolinea come, per gli anni 2025-2029, il taglio previsto ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per estinzione di debito o maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo).

TAGLI DI PARTE CORRENTE

Taglio legge bilancio 213/2023 comma 533	L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533)	DDL Bilancio 2025 (art. 104)	Totale tagli correnti (**)
2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508) 2025-28	- 160.392.624	-	- 160.392.624
Totale 2025-29	739.607.376	1.350.000.000	2.089.607.376

(*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per estinzione di debito o maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo)

(**) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2014 (per i Comuni, 100 mln. di euro nel 2025 ex L.di bilancio 2021)

Le Città metropolitane concorrono per circa il 35% al taglio complessivo per Province e CM, di 100 mln. già in vigore per il 2025 e di 50 mln. annui per il 2026-28. Il DDL Bilancio aggiunge obblighi di accantonamento per 10 mln. nel 2025, di 30 mln. per il 2026-28 e di 50 mln. nel 2029. Il totale del contributo alla finanza pubblica nel 2025-29 ammonta a 400 mln. (di cui circa 140 mln. a carico delle CM).

2- Contributi di parte corrente

Il DDL Bilancio prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni per l'affidamento per sentenza di minori e famiglie in condizioni di fragilità.

Contributi di parte corrente (contributo assistenza minori affidati per sentenza)		DDL Bilancio 2025 (art. 101)
Attualmente riservato ai Comuni con incidenza della spesa per affidamenti maggiore del 10% rispetto ai fabbisogni standard monetari del settore sociale	2025	100.000.000
	2026	100.000.000
	2027	100.000.000
	2028	-
	2029	-
Totale 2025-29		300.000.000

È inoltre previsto (art. 100) **un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln.** incrementali annui dal 2025 al 2030, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi. Il miglioramento è stimabile tra il 40 e il 50% della riduzione che sarebbe applicata in caso di regolazione esclusivamente *orizzontale* del FSC.

L'**incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL** (art. 97) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.

Le Città metropolitane e le Province sono poi beneficiari da **un'anticipazione di erogazione di risorse già stanziata** dalla legge di bilancio per il 2022, **pari a 50 mln. annui dal 2025 al 2030**, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031).

1- Le riduzioni dei contributi statali agli investimenti locali

Il DDL Bilancio prevede numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti degli enti locali (in particolare dei Comuni (art. 104). La tabella seguente riporta le linee di finanziamento oggetto delle riduzioni per ciascuno degli anni 2025-29 e per il totale 2030-37.

TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

art. 104 ddl Bilancio 2025		2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 13	Opere medie (co. 139 l. 145/18)				200,0	200	400,0	200,0	600,0
comma 14	Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni)			213,2	213,2	213,2	639,5	1.024,1	1.663,6
comma 15	Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	647,5	1.175,5	1.823,0
co 16 lett a)	Rigener urbana (co 42 l. 160)			200,0	200,0	200	600,0	200,0	800,0
co 16 lett b)	Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19)	200,0	100,0	100,0	100,0	100	600,0	200,0	800,0
co 17	PINQUA (co 443, l. 160/19)					53,03	53,0	215,1	268,1
co 18	Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19)					140	140,0	2.000,0	2.140,0
co 19 lett a)	Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17)	5,0	5,0	5,0	5,0	5	25,0	40,0	65,0
co 19 lett b)	Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato 25-27)	29,9	30,0	30,0			89,9	-	89,9
Totali		350,40	274,50	661,65	857,65	1.050,68	3.194,88	5.054,70	8.249,58

Le riduzioni ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano

tutte le principali linee di intervento, oltre ad ulteriori 5 mld. di euro nel periodo 2030-37, per un totale complessivo di 8,2 mld. di euro.

3- Personale

Sul personale vi è un ingiustificato ritorno al passato, con un turn over al 75% per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025 per tutti i Comuni e Città Metropolitane con più di 20 dipendenti di ruolo in servizio.

Da un primo e approssimativo calcolo sarebbero circa 3 mila gli Enti rientranti nell'ambito soggettivo della disposizione e con alcuni effetti paradossali, dentro un Comparto che già vede una continua contrazione del personale in servizio e che, proprio con la regola della sostenibilità finanziaria, a partire dal 2020, ha faticosamente introdotto un principio virtuoso di governo della spesa per assunzioni di personale diametralmente opposto rispetto alla logica del taglio orizzontale e indifferenziato.

Trattasi dunque, per un anno, di una sovrapposizione, *in peius*, della regola della cd sostenibilità finanziaria per il calcolo delle capacità assunzionali di Comuni e Città Metropolitane, introdotta solo 4 anni fa, con quella del *turn over* parziale che mette a rischio:

- a) le programmazioni triennali dei fabbisogni di personale già approvate e in corso di attuazione, anche con procedure concorsuali già avviate, con evidenti possibili contenziosi con gli eventuali vincitori di concorso;
- b) i processi di mobilità tra enti in quanto gli effetti finanziari degli stessi sarebbero diversi a seconda del regime assunzionale di Comuni e Città Metropolitane di provenienza e di destinazione.

Ciò che colpisce maggiormente è la motivazione con cui viene introdotta tale disciplina e cioè l'attuazione della riforma prevista dal PNRR che invece sarebbe proprio quella messa a maggior rischio.

4- Misure in materia di organi amministrativi di enti

Si stabilisce che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Elenco Istat), individuati comunque con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico della finanza pubblica non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione (ossia 120mila euro annui).

Inoltre, i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l'incarico svolto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità delle indennità.

Sono indicati infine gli organi e gli enti esclusi dall'assoggettamento alle disposizioni in questione fra i quali i Comuni e loro enti e organismi strumentali nonché le società a controllo pubblico i cui compensi sono disciplinati dall'articolo 11 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 175/2016.

Infine, le norme in questione non si applicano ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni.

1- Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

Viene estesa la misura finalizzata a potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della finanza pubblica da parte del MEF anche a enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in forma indiretta, contributi a carico dello Stato di entità significativa.

In particolare, **si estende l'obbligo di integrare la composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze a società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in forma indiretta, contributi a carico dello Stato di entità significativa.**

Tale obbligo è già previsto, per le amministrazioni pubbliche, dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui disposizioni sono fatte salve. Rimane, in particolare, confermato il perimetro applicativo previsto dall'anzidetto articolo 16, con la precisazione che, tra le società destinatarie della presente disposizione, **non sono annoverate le controllate o le partecipate da regioni ed enti locali.**

Si stabilisce, altresì, che la soglia di significatività del contributo a carico dello Stato ricevuto da società, enti, organismi e fondazioni, oltre la quale scatta l'obbligo di integrazione della composizione dell'organo di controllo, è fissata con DPCM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. **Si prevede, tuttavia, che, in sede di prima applicazione, detta soglia è fissata nell'importo di 100 mila euro annui.**

Infine, la norma estende, a decorrere dal 1 gennaio 2025, agli enti, società, organismi e fondazioni oggetto della disposizione, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi rendiconti e o bilanci deliberati.